

Oggetto: Pratica di finanziamento n°

Siamo spiacenti per l'avvenuto decesso della signora _____ ma nostro malgrado, ci corre l'obbligo di inviarVi la presente per precisare quanto segue.

La Signora _____ in data _____ veva acceso un finanziamento con la scrivente società.

Vi segnaliamo che, a fronte della pratica in oggetto, residua ad oggi a nostro credito la somma di € 15514.00 oltre ad € 37.53 riferibili ad oneri e spese per i ritardati pagamenti, addebitati come previsto dalle condizioni contrattuali comuni.

Nel segnalare che gli importi di cui sopra sono soggetti ad aggiornamenti contabili periodici, restiamo in attesa di un Vostro pronunciamento in merito all'eventuale accettazione dell'eredità che vorrete far pervenire, possibilmente con cortese urgenza via fax

Ci teniamo a precisare che, in caso di avvenuta accettazione dell'eredità del *de cuius*, siete tenuti, in qualità di eredi, ad onorare il debito in oggetto, preannunciandoVi che, in difetto, agiremo nei Vostri confronti per il recupero del nostro credito.

Rimaniamo in attesa di ricevere Vostre notizie al riguardo e Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

Milano, 21 aprile 2016

Rif:

Oggetto: n.

Egregio Avvocato,

in relazione alla posizione in oggetto, Le confermiamo di accettare la proposta di definizione transattiva da Lei formulata, che prevede il versamento di euro € 5.000,00 (cinquemila/00) a saldo e stralcio del debito residuo comprensivo di capitale, interessi e oneri di ritardato pagamento.

Le confermiamo altresì che il pagamento potrà essere effettuato utilizzando una delle modalità riportate in calce, entro e non oltre il 26/04/2016

Ad avvenuto versamento della somma su indicata i suddetti signori e non avranno reciprocamente più nulla a pretendere, in relazione alla pratica in oggetto, per nessun titolo, causa o ragione anche se qui non espressamente menzionata.

Resta inteso che il mancato o ritardato pagamento di quanto sopra specificato faranno decadere i Suoi assistiti dal beneficio della transazione.

Il presente accordo non costituisce novazione dell'obbligazione originaria e l'inosservanza delle condizioni stabilite la farà rivivere a tutti gli effetti.

Le ricordiamo infine che procede ad effettuare le segnalazioni presso la Centrale dei Rischi della Banca di Italia, al ricorrere delle condizioni previste dalla Circolare n. 139 di Banca d'Italia del 11 febbraio 1991 - 14° aggiornamento del 29 aprile 2011.

Cordiali Saluti.